

**CGIL**

**GUIDE NORMATIVE**  
**FISAC Gruppo IntesaSanpaolo**

# Lavoratori Studenti (Permessi, aspettative, premi)

A cura della nostra esperta Claudia Stoppato  
Claudia è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

*Edizione agosto 2016*

## **INDICE**

1 NOZIONI GENERALI .....	3
2 PERMESSI STUDIO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI / SUPERIORI.....	3
3 PERMESSI STUDIO PER UNIVERSITÀ.....	3
4 ASPETTATIVE NON RETRIBUITE PER STUDIO .....	4
4.1 Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma .....	4
4.2 Aspettativa per la tesi di laurea .....	4
4.3 Aspettativa per formazione .....	4
5 ASSEGNI DI STUDIO .....	5

## 1 NOZIONI GENERALI

Il personale che frequenta regolari corsi di studio gode di agevolazioni stabilite dalla legge, dal Contratto Nazionale e dagli accordi aziendali. I lavoratori studenti hanno diritto ad ottenere gli spostamenti d'orario previsti dal contratto e ad essere assegnati, se adibiti a turni continuativi, a turni che facilitino la frequenza e la preparazione degli esami<sup>1</sup>.

## 2 PERMESSI STUDIO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI / SUPERIORI<sup>2</sup>

Il lavoratore che sia iscritto a scuole medie inferiori o superiori ha diritto ad usufruire di:

- tanti giorni di permesso retribuito quante sono le giornate di prova d'esame più il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede;
- 8 giorni di permesso retribuito all'anno, non frazionabili in mezza giornate, per il numero degli anni - più 2 - di corso legale degli studi;
- 8 giorni di permesso retribuito, frazionabili in due periodi, da fruire nell'intero ciclo di corso di studi di scuola media inferiore/superiore.

[Click qui per il modulo di richiesta permesso retribuito studenti](#)

## 3 PERMESSI STUDIO PER UNIVERSITÀ<sup>3</sup>

Il personale iscritto a facoltà università, presso qualunque corso di laurea, ha diritto a:

- **3 giorni** di permesso retribuito, non frazionabili in mezza giornate, per ogni singolo esame sostenuto. In caso di esami articolati con prova scritta e con prova orale previsti dal piano di studi come due esami separati le 3 giornate spettano per ciascuna prova; qualora invece vi siano più prove scritte e orali ma facenti parti di un unico esame vengono riconosciuti complessivamente solo 3 giorni;
- **5 giorni** di permesso retribuito per la preparazione dell'esame di laurea (c.d. laurea breve), unitamente ad **1 ulteriore giorno** di permesso coincidente con l'esame di laurea;
- **3 giorni** di permesso retribuito per la preparazione dell'esame di laurea magistrale<sup>4</sup>, unitamente ad **1 ulteriore giorno** di permesso coincidente con l'esame di laurea;

I giorni di permesso sono ripetibili nel caso di iscrizione presso più facoltà o per il conseguimento di più lauree.

Il collega dovrà presentare la certificazione rilasciata dall'università attestante il sostenimento dell'esame.

Al personale a part time verticale spetta il giorno di permesso per l'esame ed i giorni precedenti se coincidono con la prestazione lavorativa, mentre i giorni di permesso per l'esame di laurea vengono proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.

[Click qui per il modulo di richiesta permesso esame](#)

---

<sup>1</sup> CCNL, art. 61.

<sup>2</sup> Accordo 19 ottobre 2012.

<sup>3</sup> Accordo 19 ottobre 2012.

<sup>4</sup> Per il conseguimento di una laurea con il vecchio ordinamento, rimangono 8 giorni di permesso retribuito.

## **4 ASPETTATIVE NON RETRIBUITE PER STUDIO<sup>5</sup>**

Il lavoratore ha diritto ad usufruire di periodi di aspettativa per motivi di studio.

L'aspettativa per studio non viene considerata ai fini dell'anzianità di servizio e non dà diritto all'accredito della contribuzione figurativa ai fini della pensione. L'INPS prevede la possibilità di riscattare il periodo o di versare i contributi volontari. Per maggiori informazioni sui risvolti economici e sulle possibilità di riscatto delle aspettative per studio consulta il paragrafo 3 della "Guida conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" ([click qui per consultarla](#)).

### **4.1 Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma<sup>6</sup>**

Il personale che sia iscritto a regolari corsi di studi presso scuole medie inferiori e superiori, ha diritto ad usufruire di un'aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, frazionabile in non più di due periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione degli esami di licenza o di diploma.

[Click qui per il modulo di richiesta aspettativa non retribuita](#)

### **4.2 Aspettativa per la tesi di laurea<sup>7</sup>**

Il personale iscritto a facoltà universitarie, presso qualunque corso di laurea (comprese le lauree brevi) ha diritto a un'aspettativa non retribuita fino a 180 giorni di calendario, frazionabile in non più di tre periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione della stesura della tesi di laurea. Per i part-time l'aspettativa è proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l'iscrizione al corso, va presentata con almeno 2 mesi di preavviso.

L'aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi.

[Click qui per il modulo di richiesta aspettativa non retribuita](#)

### **4.3 Aspettativa per formazione<sup>8</sup>**

Il personale, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, ha diritto ad usufruire di un congedo non retribuito di 11 mesi, anche frazionabile in più periodi, finalizzato:

- al completamento della scuola dell'obbligo;
- al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- alla partecipazione ad attività formative.

La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l'iscrizione al corso/attività formativa previsti dalla legge, va presentata con almeno 30 giorni di preavviso. L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Al rientro in servizio, il personale dovrà consegnare la documentazione rilasciata dalla scuola/università attestante il conseguimento del titolo di studio o l'attestazione di partecipazione all'attività formativa.

[Click qui per il modulo di richiesta di congedo non retribuito per formazione](#)

---

<sup>5</sup> Accordo 19 ottobre 2012.

<sup>6</sup> CCNL, art. 61.

<sup>7</sup> Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.

<sup>8</sup> Legge 53/2000, art. 5.

## 5 ASSEGNI DI STUDIO<sup>9</sup>

Al personale che consegue, dopo l'assunzione, la licenza di scuola media superiore (con esclusione dei titoli a carattere artistico), viene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.

Al personale che consegue, dopo l'assunzione, una laurea inerente alle discipline di giurisprudenza, lettere e materie letterarie, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, filosofia, sociologia, lingue estere, scienze economiche e bancarie, spettano, per una sola volta, i seguenti premi di studio:

- Premio di laurea (vecchio ordinamento) € 221,57
- Premio di laurea breve € 136,35
- Premio di laurea magistrale € 85,22.

La corresponsione del premio di studio è subordinata alla presentazione, **entro 12 mesi<sup>10</sup>** dalla data di conseguimento della laurea, di apposita richiesta con allegato l'attestato del titolo di studio conseguito.

I premi di laurea ai dipendenti sono soggetti a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.

[Click qui per la richiesta di erogazione premi studenti](#)

---

<sup>9</sup> CCNL, art. 61.

<sup>10</sup> È una disposizione aziendale.